



COMUNE DI FLERO

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE (LAVORI SERVIZI E FORNITURE)
ART. 45 DEL D.LGS.36/2023**

Articolo 1) Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" d'ora innanzi menzionato come "Codice" ed ha per finalità quella di stabilire i criteri che il suddetto art. 45 demanda alla regolamentazione delle stazioni appaltanti:
 - a) I criteri del riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 45, nonché tra i loro collaboratori.
 - b) i criteri per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
2. Si rende inoltre necessario stabilire alcuni principi in materia di competenza, tenuto conto delle dimensioni di questo ente, privo di figure dirigenziali, e graduare la percentuale da destinare all'incentivazione in misura inversa all'importo a base dell'affidamento, in modo che ad importi più alti corrisponda una percentuale più bassa.

Articolo 2) Principi generali – competenze – limite soggettivo dell'incentivo

1. L'attribuzione degli incentivi di cui all'articolo 1) deve rispettare il "principio di risultato" di cui all'art. 4 del codice: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza".
2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del Codice, la corresponsione degli incentivi è demandata al Responsabile dell'area di competenza (così come individuato negli strumenti di programmazione approvati dalla Giunta o dal Consiglio). Nei casi in cui beneficiario degli incentivi sia, anche solo in parte, il responsabile del servizio competente all'attuazione dell'opera, la corresponsione dell'incentivo, per assicurare il rispetto dell'obbligo di astensione previsto dal codice di comportamento del Comune, è disposta con le seguenti modalità:
 - a) Il responsabile del servizio predispone e sottoscrive, quale proposta, lo schema di determinazione degli incentivi spettanti.
 - b) Tale proposta di determina vale quale attestazione della veridicità dei contenuti di fatto della determinazione stessa e contiene ed attesta, ad ogni effetto, la valutazione del buon esito della specifica attività svolta dagli altri beneficiari dell'incentivo.
 - c) Il funzionario incaricato, nel sistema organizzativo dell'ente, della sostituzione del responsabile del servizio per i casi di incompatibilità adotta la determina di liquidazione dell'incentivo, previa verifica del contenuto della proposta ricevuta, in applicazione del presente regolamento e delle norme di legge vigenti, con riferimento agli aspetti che incidano sull'incentivo a favore del soggetto che ha firmato la proposta di determina di cui al punto a).
3. I Responsabili dei servizi interessati adotteranno i provvedimenti attuativi dell'art. 45 del Codice e del presente Regolamento nel rispetto, oltre che delle norme contenute negli stessi, dei principi di regolarità contabile. A tal fine dovrà in particolare essere curato, mediante l'adozione di appositi atti, il corretto e tempestivo inserimento delle prenotazioni di impegno e degli impegni di spesa secondo quanto previsto dall'ordinamento contabile e dal regolamento di contabilità dell'ente.
4. Le modalità di attribuzione degli incentivi dovranno essere conformi alle previsioni della

contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

5. La verifica del rispetto del limite soggettivo dell'incentivo previsto dal comma 4 dell'art. 45 del Codice è demandata al responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni di corresponsione dell'incentivo dovranno contenere attestazione dell'avvenuto rispetto di tale limite, con indicazione dell'importo degli incentivi precedentemente corrisposti al dipendente nel corso dell'anno. Nei casi in cui un dipendente dell'ente fosse autorizzato a svolgere servizio per conto di altri enti (in una qualsiasi delle forme previste dalla normativa), si dovrà richiedere all'ente interessato di provvedere alla tempestiva comunicazione dell'erogazione di compensi per i fini di cui al presente regolamento. Nei casi in cui un dipendente di altro ente abbia titolo all'erogazione di incentivi da parte di questo comune, prima della corresponsione dell'incentivo dovrà essere richiesto all'ente di appartenenza l'attestazione degli importi già erogati nel corso dell'anno.

Articolo 3) Ambito di applicazione - LIMITI E CONDIZIONI

1. Gli oneri per l'incentivazione di cui al presente regolamento sono individuati, all'interno del quadro economico degli interventi riferiti a lavori, servizi e forniture, per le quote indicate all'articolo successivo, e con le modalità di cui ai seguenti commi.
2. Per i lavori, l'incentivo relativo alle singole opere e lavori, sarà inserito, già dalla prima fase progettuale, nel quadro economico dell'opera o del lavoro e finanziato nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione dell'opera pubblica attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa. Nelle fasi successive l'importo dell'incentivo potrà essere rettificato, anche contestualmente all'adozione della determina a contrattare per l'appalto dell'opera.
3. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato, facendo capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli servizi e forniture; contestualmente all'adozione della determina a contrattare.
4. Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono:
 - a) l'inserimento dell'intervento nel programma degli acquisti di beni e servizi o nel programma dei lavori pubblici. Con riferimento ai lavori non soggetti all'obbligo di cui al periodo che precede, l'approvazione dello specifico progetto;
 - b) per i servizi e le forniture, la nomina del direttore dell'esecuzione quale figura distinta dal RUP;
 - c) la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio (o, per servizi e forniture, di altro analogo strumento) completo di un quadro economico al cui interno sia inserito l'accantonamento per l'incentivo;
 - d) l'avvio della procedura di scelta del contraente, in una delle forme previste dalla legge.
5. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in Amministrazione diretta.
6. In caso di prestazione parziale, ossia in caso di progettazione definitiva e/o esecutiva non seguita dall'appalto e aggiudicazione dei lavori si provvede (salvo il caso che l'interruzione

del procedimento dipenda da errori nell'espletamento delle attività incentivate ed a condizione che si sia pervenuti all'avvio della procedura di gara nelle forme previste dalla normativa) all'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite; la quota destinata al RUP è liquidata in misura pari alla metà delle quote indicate negli articoli successivi.

7. Nel caso si proceda all'appalto in anni successivi o comunque posteriormente alla liquidazione delle quote di cui al comma che precede, si procede alle liquidazioni di quanto previsto negli articoli successivi, deducendo quanto già liquidato in applicazione dello stesso comma 5.
8. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
9. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto funzionale ovvero prestazionale.
10. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta.
11. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo.

Articolo 4) Modulazione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche sugli importi a base di gara

1. La percentuale effettiva dovuta, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo IRAP (nei termini e modi previsti dalla normativa vigente al momento della liquidazione) a carico dell'Amministrazione è determinata utilizzando i seguenti parametri:

quota dell'importo a base di gara fino a 20.000,00	nessun incentivo
quota dell'importo a base di gara compreso fra i 20.000,00 fino a 1.000.000,00	2,00%
quota dell'importo a base di gara compreso fra 1.000.000,01 e 2.000.000,00	1,80%
quota dell'importo a base di gara compreso fra 2.000.000,01 e 3.000.000,00	1,70%
quota dell'importo a base di gara superiore a 3.000.001,00	1,60%

2. Sono escluse dalla base di calcolo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, IVA, mentre sono inclusi, tra l'altro, gli oneri per la sicurezza e le altre somme non assoggettabili a ribasso.

Articolo 5) Criteri del riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche

1. La quota dell'80% delle risorse di cui all'art. precedente è ripartita fra le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice nelle percentuali indicate nei commi che seguono (in ogni quota è compresa la quota per gli eventuali collaboratori -tecnici e amministrativi- che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle rispettive attività svolte all'interno dell'ente). A decorrere dell'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 45, c. 1, del Codice, si farà riferimento a quanto previsto dal nuovo documento che sostituirà l'allegato I.10.

Attività tecnica sia per lavori che per servizi e forniture	Percentuale
1. Responsabile unico del Progetto	40,00 %
2. Programmazione della spesa per investimenti	5,00 %
3. Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnica dell'intervento	15,00 %
4. Collaboratori amministrativi che partecipano alle rispettive attività svolte all'interno dell'ente	10,00 %
5. Predisposizione documenti di gara	15,00 %
6. Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5,00 %
7. Direzione dei lavori/direttore di esecuzione	5,00 %
8. Regolare esecuzione/verifica di conformità	5,00 %
Totale	100,00%

2. Le attività non effettuate tra quelle indicate nella precedente tabella non sono liquidate per la corrispondente percentuale.
3. Il Responsabile del servizio, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio e nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, valuta l'opportunità di costituire, con riferimento a specifici interventi, un "gruppo di lavoro" identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti coinvolti, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori e i criteri di suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.
4. La ripartizione dell'incentivo è operata, tenuto conto del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto e delle responsabilità personali. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
5. In questo ente non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale. Qualora fossero in futuro istituite figure dirigenziali, le medesime saranno escluse dalla ripartizione dell'incentivo e si provvederà, ove necessario, alla revisione del presente Regolamento.

Articolo 6) Criteri per la riduzione delle risorse finanziarie a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo

1. Qualora si verificano dei ritardi ingiustificati durante le procedure di programmazione o affidamento, previa contestazione formale del ritardo rispetto ai tempi previsti e valutazione delle eventuali motivazioni addotte dal responsabile, non si procede all'erogazione dell'incentivo riferito a tali fasi.
2. Qualora in sede di esecuzione dei lavori o delle prestazioni si verificano dei ritardi o degli incrementi di costi (con esclusione di quelli di cui al comma 3) l'incentivo di cui al presente regolamento è ridotto, a cura del funzionario deputato alla liquidazione, come segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10,00 %
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30,00 %
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50,00 %
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20,00 %
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40,00 %
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60,00 %

1. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti casistiche:
 - a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali o a varianti, a norma dell'articolo 120, comma 1, del Codice, o a revisioni prezzi in conformità all'art. 60 del Codice, che non derivino da errori o da omissioni nel progetto esecutivo;
 - b. sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee alla possibilità di intervento del personale incentivato;
 - c. ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, cui sia stata applicata la penale contrattuale.
 - d. ritardi derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice.
2. Le riduzioni per ritardi ed aumento di costi si sommano, qualora siano presenti contemporaneamente le condizioni ivi indicate.
3. In ogni caso, i dipendenti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.
4. Nei casi di incentivo già corrisposto ma che, per fatti riscontrati dopo la liquidazione, risulti non spettante, ai sensi dei commi che precedono, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Articolo 7) Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo da individuare in relazione alle funzioni devolute alla CUC, come previsto dalla tabella di cui all'art. 5.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
4. Corrispettivamente nel caso in cui un ufficio comunale svolga attività di centrale di committenza sia per attività di aggiudicazione dei lavori che di acquisizione servizi e forniture per conto di altre aree del comune, sia per conto di altri enti, il Responsabile della CUC chiede il riconoscimento dell'incentivo da individuare in relazione alle funzioni devolute.

Articolo 8 Gestione della quota del 20% delle risorse

1. Il 20% delle risorse incentivanti, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 45 del Codice, è destinato alle finalità indicate ai commi 6 e 7 del medesimo art. 45.
2. Le risorse non utilizzate confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e rimangono disponibili per tali finalità.
3. Ogni responsabile di servizio può formulare proposte o richieste di destinazione di quote del fondo, individuando la spesa da finanziare e indicando le finalità perseguite. In caso di richieste concorrenti si esprime la conferenza dei responsabili dei servizi.
4. L'atto di impegno di spesa è adottato dal responsabile del servizio proponente, previa intesa con il segretario comunale, che verifica la correttezza dell'utilizzo, la disponibilità di risorse e l'eventuale necessità di convocazione della conferenza dei responsabili di cui al comma precedente.

Articolo 9 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'eseguibilità della delibera approvativa e si applica con le decorrenze previste dal Codice; continuano ad applicarsi le disposizioni del l. D.lgs. 50/2016 e del Regolamento comunale approvato in applicazione di tale norma ai procedimenti in corso così come definiti dall'art. 226 comma 2 del Codice.
2. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, anche durante l'attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di legge.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico e sarà pubblicata, decorso il termine di pubblicazione della delibera di approvazione, sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione disposizioni generali/atti generali.